Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1972.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Visto l'atto con il quale il consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dott. ing. Luigi Frunzio dichiara di rinunciare all'incarico;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile:

Decreta:

Il dott. ing. Carlo Cossu, direttore centrale di 1ª classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 20 marzo 1972, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Luigi Frunzio, chiamato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1972

LEONE

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1972
Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 399

(5432)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1972.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena;

Visto il vigente statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1627, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 673;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1967, con il quale il prof. Italo Cosmo è stato nominato presidente dell'ente suindicato per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Italo Cosmo è confermato presidente dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, per la durata di un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5050)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973 ed è stato nominato membro del consiglio stesso, fra altri, il tenente generale di porto Mario Battaglieri, quale rappresentante dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto di questo Ministero;

Visto il foglio n. 81/33016/I in data 31 ottobre 1970, con il quale si comunica che dal 28 ottobre 1970 il tenente generale di porto Francesco Carfì ha assunto la carica di ispettore delle capitanerie di porto, in sostituzione del tenente generale di porto Mario Battaglieri, collocato in ausiliaria;

Decreta:

Dal 1° novembre 1970 il tenente generale di porto Francesco Carfì è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del tenente generale di porto Mario Battaglieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 44

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota n. 6613 del 2 febbraio 1972 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione del cav. Giuseppe Parisi, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno a detto organo collegiale, perchè trasferito ad altra sede, con il geom. Antonio Straniero;

Decreta:

Il geom. Antonio Straniero è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, in sostituzione del cav. Giuseppe Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Nomina del rappresentante effettivo e di quello supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, con esclusione del rappresentante effettivo e di quello supplente del consiglio regionale perchè non designati;

Vista la nota n. 157 del 28 gennaio 1972 con cui il consiglio regionale della Calabria ha designato i signori Carmelo Ferrari e Vincenzo Parisi, rappresentante effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola;

Decreta:

I signori Ferrari Carmelo e Parisi Vincenzo sono nominati, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 183 del 1° febbraio 1972 della Federazione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del signor Giannino Finocchi, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Vincenzo Reggio;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Reggio è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Giannino Finocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota n. 141 del 20 gennaio 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, con cui è chiesta la sostituzione del presidente della suddetta commissione dott. Salvatore Valastro, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Antonio Piscopo, attuale reggente dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo, reggente dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, in sostituzione del dott. Salvatore Valastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1972.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 273, concernente la istituzione in Pescara dell'Istituto sperimentale per la igiene e il controllo veterinario della pesca;

Viste le designazioni del Ministero della marina mercantile, del Ministero del tesoro, del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le designazioni delle terne di docenti universitari proposte dalla federazione nazionale degli ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanità;

Viste le designazioni delle terne di persone proposte dalla federazione nazionale delle cooperative della pesca e dalla associazione nazionale cooperative pescatori ed affini;

Viste le designazioni dell'amministrazione provinciale di Pescara, del comune di Pescara, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara e dell'amministrazione provinciale di Taranto;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, con il quale il sig. Bosco Rosario è stato nominato presidente dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca;

Ritenuto che debba procedersi alla costituzione del consiglio di amministrazione del predetto ente ai sensi dell'art. 5 della citata legge 3 maggio 1967, n. 273;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca è costituito, oltrechè dal presidente, dai signori:

Papalia dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ruggieri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Pinzarrone dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carusi dott. Ulisse, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giolitti prof. Giovanni, in qualità di esperto;

Ghittino prof. Pietro, in qualità di esperto;

Piacentini dott. Sisto, in rappresentanza dei pescatori;

Cingolani Giuseppe, in rappresentanza dei pescatori;

D'Incecco prof. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Pescara;

Teodori Glauco, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Pescara;

De Vincentiis Mario, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Camassa Olindo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulate con lettera 1° mazro 1972, n. 8519;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma, per l'anno 1972, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Attili dott. Leonida;
2. Cossio dott. Amedeo;
3. Bondì Maurizio;
4. Carli per. ind. Gastone;
5. Pambuffetti Gustavo;
6. Serafini Giovanni;
7. Turi dott. Adolfo.

Membri supplenti:

1. Agostinelli Nello;
2. Bondolfi Edoardo;
3. Chinzari Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale del 28 maggio 1957;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 23 aprile 1969 e 24 novembre 1971, dall'assemblea dei soci della ridetta Cassa pure in data 23 aprile 1969 e 24 novembre 1971 nonchè dal presidente della Cassa stessa in data 31 marzo 1970 e 11 novembre 1971;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Pisa

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Pisa, costituita nel 1834 da una associazione di benemeriti cittadini e affiliata in principio a quella di Firenze, fu resa autonoma nel 1856 e continua dal 1875, con la propria Azienda dei prestiti su pegno, il Monte Pio, fondato in Pisa nel 1494.

Ha sede legale in Pisa ed ha personalità giuridica.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana e può iscriversi ad associazioni di categoria.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficienza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 70.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Le proposte formulate dai soci ai sensi del precedente comma dovranno pervenire al presidente entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritto nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde anche per dimissioni.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa di servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano falliti, interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità, o che per la loro condotta siano pubblicamente ritenuti incompatibili col prestigio e con l'interesse dello istituto.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare alla assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 9°, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per la ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo Socio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci, nei casi di sua competenza;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci ai sensi degli articoli 6 e 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito per raccomandata ai soci ed ai sindaci, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto e disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea e gli scrutatori sono nominati dal presidente fra i soci; essi, insieme al presidente, approvano e firmano il verbale dell'adunanza.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e di 7 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dalla assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il conigue, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette e indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora le obbligazioni preesistessero alla nomina o alla elezione alla carica di amministratore, o sorgessero per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore stesso, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi rispettivamente dalla data della elezione o della nomina o dalla data di assunzione delle obbligazioni o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando la scadenza sia minore dell'anzidetto termine semestrale.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dalla assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero due alla fine del primo anno dalla ricostituzione, numero due alla fine del secondo anno, e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del primo, del secondo e del terzo anno, sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comittao e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Inoltre, nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'istituto, verrà ad essi corrisposto il rimborso delle spese a piè di lista, oltre ad una indennità di trasferta pari ad una medaglia di presenza per ogni giornata o frazione di permanenza fuori sede, determinata come al primo comma del presente articolo.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi della Cassa nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità fissate dal consiglio stesso.

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficienza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con un canone annuale superiore a L. 1.200.000 o di durata superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia determinato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa, nonchè sulla nomina dei rappresentanti della Cassa presso la Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, due volte al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri od il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che allo art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dello Istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, son controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di 2 consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui allo art. 21.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, o da chi lo abbia sostituito, e dal direttore generale, o da chi lo abbia sostituito, che ne cura la redazione.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'atro.

TITOLO VIII
DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 19;

b) è a capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse; stipula i contratti e firma gli atti relativi nei limiti dei poteri delegatigli;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del Presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il Presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costitutisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX
COMMISSIONI DI SCONTO

Art. 31.

Presso le filiali possono essere istituite commissioni di sconto col compito di deliberare, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, sulle operazioni di credito territorialmente di loro spettanza.

Le commissioni suddette sono presiedute dal titolare della filiale o da chi lo sostituisce.

Le operazioni, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, sempre, anche quello di chi presiede, e sono rese esecutive secondo le norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

TITOLO X
PERSONALE

Art. 32.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 33.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successione, donazione od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO XI
FILIALI

Art. 34.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna Filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XII
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 35.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 36.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa,

anche se il rimborso è fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso che, in ogni caso, debbono intendersi stabiliti solo nell'interesse della Cassa.

Art. 37.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi od aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro i rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 38.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 39.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficienza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 40.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 41.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Art. 42.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 43.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni. Queste ultime devono essere di gradimento della Cassa.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 44.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 35.

Art. 45.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 46.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 47.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 48.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 49, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XIII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 49.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possano ritenersi assimilati ad Enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico o previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili, senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di titoli di credito, cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con

annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione o oppignorazione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di Tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 50, 51 e 58, lettera *g*) in merito ai limiti di fido, salvo deroga da richiedersi agli organi di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti con garanzia di pegno ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 50.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 49 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido:

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 51.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 52.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 49 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente e sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 49, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 49.

Art. 53.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 54.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 49 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benvisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 55.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un modo massimo di anni 20 con rate semestrali costanti comprensive di quote di capitale ed interessi, oppure con rate semestrali formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere potratta per altri 5 anni, con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 56.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 49 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 49 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 49 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possiblità, alla scadenza, di una o più rinnovazione.

Art. 57.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 49 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza,

anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 58.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 49: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, di durata superiore ai tre anni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 49, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere allo organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 49 non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esso al valore di stima degli oggetti, per l'ammissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materie.

TITOLO XIV
OPERAZIONI VARIE

Art. 59.

La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 50 e 51 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni, fidejussioni ed avalli devono essere altresì osservate le disposizioni dell'Organo di Vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Per la prestazione di avalli devono essere rispettate anche le norme dell'art. 53 in materia di durata e di rinnovazioni delle cambiali;

f) partecipare con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 49, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio di propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

m) assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti, per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 60.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di tesoreria, esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XV
BILANCIO

Art. 62.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quella del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 63.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(4990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 31 marzo 1972.

(5005)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », a responsabilità illimitata, con sede in Monale d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 marzo 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Monale d'Asti, composto dai signori:

Incisa di Camerana dott. Luigi, presidente;

Giordanino dott. Mario e Falletti avv. Pino, membri.

(5006)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo fra inquilini Alzaia Pavese », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 marzo 1972, la società « Cooperativa di consumo fra inquilini quartiere Alzaia Pavese », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 18 ottobre 1946, rep. 67474, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Mirabelli.

(5007)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.S.V.E.S. - Cooperativa operai S. Giuseppe Vesuviano edile stradale », con sede in S. Giuseppe Vesuviano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 marzo 1972, il rag. Franco Nasi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.S.V.E.S. Cooperativa operai S. Giuseppe Vesuviano edile stradale », con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), in sostituzione del dott. Mario Scotti, dimissionario.

(5008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5246, in data 21 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 al testo dello statuto del consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti, deliberata dal commissario straordinario in data 3 gennaio 1972.

(5106)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Alto Veronese, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5310, in data 21 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Veronese, con sede in Verona, deliberata dalla deputazione amministrativa in data 21 gennaio 1972.

(5107)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, n. 3631, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1972 al registro n. 4, foglio n. 324, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica Stornara e Tara, mediante l'aggregazione di alcune zone di terreno finitime intercluse fra i comprensori di bonifica della media valle del Bradano e della Fossa Premurgiana, già classificate di bonifica ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 32, della superficie complessiva di Ha 55.403.

(5101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 335, sono stati decisi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti dai professori Benigni Dino, Cesarano Francesco, Francalancia Mario, Frazza Valentino, Urbini Boris, insegnanti tecnico-pratici di ruolo in servizio in istituti tecnici agrari, i quali impugnano il decreto ministeriale 30 settembre 1963 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, n. 1394, concernenti, rispettivamente, la determinazione delle cattedre e degli obblighi di insegnamento del personale docente degli istituti tecnici agrari e il riordinamento di 48 istituti tecnici agrari, fra cui quelli di Imola, Catanzaro, Conegliano Veneto, Macerata e Cesena, ai quali i ricorrenti appartengono; il ricorso proposto dal prof. Francalancia Mario, è stato dichiarato inammissibile, quelli proposti dai professori Dino Benigni, Francesco Cesarano, Valentino Frazza, Boris Urbino sono stati accolti nei limiti indicati nel parere del Consiglio di Stato.

(5003)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Cavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Monte Cavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.130.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5509)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.061.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.370.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.429.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.123.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513)

Autorizzazione al comune di Monteroni D'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Monteroni D'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.829.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.208.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.855.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.650.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.546.831, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.386.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.304.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.567.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.785.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.597.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.656.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.456.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.791.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.570.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5528)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.275.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5529)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 5 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582 —	582 —	582,15	582 —	582,50	581,50	582 —	582 —	582 —	—
Dollaro canadese	583,40	583,40	583,50	583,40	583,30	583,40	583,50	583,40	583,40	—
Franco svizzero	151,35	151,35	151,30	151,35	151,40	151,35	151,2750	151,35	151,35	—
Corona danese	83,44	83,44	83,48	83,44	83,80	83,44	83,44	83,44	83,44	—
Corona norvegese	88,21	88,21	88,28	88,21	88,30	88,21	88,21	88,21	88,21	—
Corona svedese	121,75	121,75	121,83	121,75	121,90	121,75	121,75	121,75	121,75	—
Fiorino olandese	181,955	181,955	182 —	181,955	182,20	181,95	181,93	181,955	181,95	—
Franco belga	13,2375	13,2375	13,255	13,2375	13,25	13,23	13,2390	13,2375	13,23	—
Franco francese	115,525	115,525	115,60	115,525	115,60	115,52	115,51	115,525	115,52	—
Lira sterlina	1520,20	1520,20	1520,15	1520,20	1523,60	1520,20	1519,75	1520,20	1520,20	—
Marco germanico	183,56	183,56	183,65	183,56	183,70	183,56	183,50	183,56	183,56	—
Scellino austriaco	25,2310	25,2310	25,24	25,2310	25,27	25,23	25,2050	25,2310	25,23	—
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,61	21,64	21,60	21,64	21,63	21,64	21,64	—
Peseta spagnola	9,0180	9,0180	9,025	9,0180	9 —	9,01	9,0175	9,0180	9,01	—

Media dei titoli del 5 aprile 1972

Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,575
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
» 5,50 % » » 1969-84	93,50
» 6 % » » 1970-85	97,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1972

Dollaro USA	582 —
Dollaro canadese	583,45
Franco svizzero	151,312
Corona danese	83,44
Corona norvegese	88,21
Corona svedese	121,75
Fiorino olandese	181,942
Franco belga	13,238
Franco francese	115,517
Lira sterlina	1519,975
Marco germanico	183,53
Scellino austriaco	25,218
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	9,018

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 83, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario dei signori Gino Giuliattini, nato a Santa Sofia il 12 novembre 1907 e Giulio Giuliattini, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Etiopia.

(4996)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 81, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del sig. De Santis Mauro, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni siti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(4997)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 80, viene rigettato il ricorso straordinario del sig. Pangallo Libero, nato a Sessa Aurunca il 16 marzo 1911, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Etiopia.

(4998)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 82, è stato respinto il ricorso straordinario dei signori Libohova Assaf, nato a Libohova (Albania) il 26 maggio 1901, e Libohova Shasha, nata a Valona l'11 settembre 1910, avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Albania.

(4999)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 79, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del sig. Zabeo Giovanni, nato a Padova il 16 dicembre 1901, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Jugoslavia.

(5000)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario della signora Chervatin Maria ved. Magliavaz, nata a Canfanaro il 14 marzo 1900, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni siti nei territori ceduti alla Jugoslavia per effetto del trattato di pace.

(5001)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972, a norma del Regolamento (CEE) n. 2882/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	6,396
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,349
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (1)	8,240
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,670
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	5,860
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,981
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,642
11.01 F	Farina di riso	5,067
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1).	7,036
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,349
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (1)	8,240
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,670
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (5)	7,535

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,860
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,067
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	6,396
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al numero 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,349
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata .	4,349
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	7,325
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (2)	4,670
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	6,396
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	4,349
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	8,240
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (2)	4,670
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (2)	5,731
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (3)	8,528
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (3)	6,822
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,670
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,200
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore allo 0,9 % in peso	7,036
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,349
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,156
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,325
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	4,670
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso . .	5,067
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») d'orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena .	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco . . .	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati .	1,405
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati .	1,047
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,002

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,473
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,590
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,671
11.07 B	Malto torrefatto	6,609
11.08 A I	Amido di granturco	1,943
11.08 A II	Amido di riso	0,882
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,594
11.08 A IV	Fecola di patate	1,943
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,943
11.09 A (I)	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	4,716
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,535
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,943
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,535
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,943
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,126
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,126
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,126
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,126
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,126
23.03 A I (a)	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,414

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una lunghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(3259)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 2553/71 agli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07-B previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 120/67, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto u.c. per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,414
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,034
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,861
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,482
	- - superiore al 65 %	3,102

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale Regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(3326)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Falconara Marittima

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° ottobre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 5620, sita in Falconara Marittima, riportata nel catasto del comune omonimo alla sezione *C*, foglio II, particella n. 317-*b*.

(5060)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5293/29-V del 14 febbraio 1935, con il quale il cognome del sig. Andrea Maver, nato a Trieste il 10 luglio 1899, qui residente in vicolo delle Rose, 50, venne ridotto in forma italiana di « Mauri », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Slobez e alla figlia Andreina;

Vista la domanda di data 12 febbraio 1972, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Maver »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5293/29-V del 14 febbraio 1935 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mauri Andrea è restituito nella sua forma originaria di « Maver ».

Uguale restituzione è disposta per la di lui moglie Vittoria Slobez, nata a Trieste il 4 maggio 1901.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5066)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5293/29-V del 14 febbraio 1935, con il quale il cognome del sig. Andrea Maver, nato a Trieste il 10 luglio 1899, venne ridotto in forma italiana di « Mauri » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Slobez e alla figlia Andreina;

Vista la domanda di data 22 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto sig. Mario Mauri, nato a Trieste il 15 gennaio 1937 e qui residente in via di Conconello n. 7, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Maver », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Mauri nei confronti dell'istante Mario Mauri è restituito nella forma originaria di « Maver ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Peterlin Mattea, nata a Lubiana il 30 marzo 1943, moglie;
2) Mauri Manica, nata a Trieste il 7 aprile 1971, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5067)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina a ventuno posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 1 marzo 1965, n. 121;

Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588; legge 22 marzo 1968, n. 397, e corrispondenti successive modificazioni);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Tenuto conto che presso la banda dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze già esistenti e di quelle che si formeranno nel corso dell'anno 1972, si rende necessario ricoprire n. 21 posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina presso la banda dell'Arma dei carabinieri a:

1) cinque posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria *A*:

1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);

1° clarinetto basso in Sib;

1° saxofono soprano in Sib;

1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);

1° flicorno soprano in Sib;

2) tre posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *B*:

1ª tromba in Fa;

1° clarinetto soprano in Sib n. 2;

1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);

3) cinque posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *A*:

2° oboe;

2° saxofono contralto in Mib;

3° corno (Fa-Sib);

2ª tromba in Sib;

gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);

4) quattro posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *B*:

corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);

2° clarinetto soprano in Sib n. 2;

2° flicorno basso in Sib;

1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione);

5) tre posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 3ª categoria *A*:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;

2° saxofono tenore in Sib;

trombone contrabasso;

6) un posto di carabiniere musicante in ferma volontaria per lo strumento di 3ª categoria *B* «2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso)».

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:

i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle forze armate e dei Corpi di polizia;

i giovani che non abbiano concorso alla leva, che alla data del 31 dicembre 1972 avranno compiuto il 18° anno di età ma non superano il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Nei riguardi dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiore, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma, competenti per territorio;

c) avere, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito 7ª Divisione. In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando del Corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, da rilasciare dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

documento matricolare;

rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare.

Art. 3.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione;

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un basso dato;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirano:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Le prove di esame del concorso saranno svolte presso la scuola allievi carabinieri di Roma, con inizio alle ore 8 del 17 luglio 1972.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso, alla cui nomina si provvederà con successivo decreto, sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per banda, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, avente qualifica di consigliere, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 3, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato art. 1.

I concorrenti comunque non in servizio militare nelle Forze armate o nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato penale generale.

Art. 6.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia, appartenenti al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguento nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1972
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 391

Allegato al D.M. 17 febbraio 1972 n. 15/7

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª *categoria* A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
1° oboe.
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib).
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale).
1° clarinetto basso in Sib.
1° saxofono soprano in Sib.
1° corno (Fa-Sib).
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa).
1° flicorno sopranino in Mib.
1° flicorno soprano in Sib.
1° flicorno tenore in Sib.
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª *categoria* B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab).
1° clarinetto soprano in Sib n. 2.
2° clarinetto soprano in Sib n. 1.
1° clarinetto contralto in Mib.
1° saxofono contralto in Mib.
1° saxofono tenore in Sib.
1ª tromba in Fa.
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore).
1° trombone tenore.
2° flicorno sopranino in Mib.
1° flicorno contralto in Mib.
1° flicorno contrabasso in Sib.
timpani (con obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª *categoria* A:

ottavino (con l'obbligo del flauto).
2° oboe.
2° clarinetto piccolo in Mib.
1° clarinetto soprano in Sib n. 3.
1° clarinetto soprano in Sib n. 4.
1° clarinetto soprano in Sib n. 5.
1° clarinetto soprano in Sib n. 6.
2° saxofono contralto in Mib.
1° saxofono baritono in Mib.
3° corno (Fa-Sib).
2ª tromba in Sib.
trombone basso in Fa.
1° flicorno soprano in Sib raddoppio.
2° flicorno soprano in Sib.
2° flicorno tenore in Sib.
flicorno basso grave in Fa.
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª *categoria* B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe).
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib).
1° clarinetto soprano in Sib n. 7.

1° clarinetto soprano in Sib n. 8.
2° clarinetto soprano in Sib n. 2.
2° clarinetto soprano in Sib n. 3.
2° clarinetto soprano in Sib n. 4.
2° clarinetto contralto in Mib.
2° clarinetto basso in Sib.
1° saxofono basso in Sib.
1° contrabasso ad ancia.
2° corno (Fa-Sib).
4° corno (Fa-Sib).
2ª tromba in Fa.
2° trombone tenore.
2° flicorno contralto in Mib.
2° flicorno basso in Sib.
2° flicorno contrabasso in Sib.
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib. n. 9.
1° clarinetto soprano in Sib. n. 10.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 5.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 6.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 7.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 8.
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio.
clarinetto contrabasso in Mib.
clarinetto contrabasso in Sib.
2° saxofono soprano in Sib.
3° saxofono contralto in Mib.
2° saxofono tenore in Sib.
2ª tromba in Sib basso.
trombone contrabasso.
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino).
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese).
1° clarinetto soprano in Sib. n. 11.
1° clarinetto soprano in Sib. n. 12.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 9.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 10.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 11.
2° clarinetto soprano in Sib. n. 12.
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio.
3° clarinetto basso in Sib.
2° saxofono baritono in Mib.
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso).
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso).
5° corno (Fa-Sib).
3ª tromba in Sib.
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib).
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso).
2° flicorno soprano in Sib raddoppio.
3° flicorno contralto in Mib.
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore).
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore).
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso).
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TANASSI

(4866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1866/5.1 del 19 giugno 1971, con i quali si è provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria generale di merito ed all'assegnazione delle condotte mediche, vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1968, di cui al bando n. 2773/5.1 del 31 luglio 1969;

Considerato che i dottori: Palmerini Eugenio, Petrucci Umberto, Marinetti Paolo, De Luca Germano, Cerutti Mario, Fischioni Paolo, Cipollone Mario, Mariani Vincenzo, Raffaele Cesare Berardo, Ciccone Nino, Raffaele Francesco, Di Giacomo Ascanio, Galeota Gaetano, Pelini Francesco, D'Alesio Pietro, Rossi Severino, Di Rocco Luigi e Genova Domenico hanno espressamente rinunciato, ovvero sono stati considerati decaduti dalla nomina per le sedi alle quali erano stati assegnati;

Viste, pertanto, le dichiarazioni di accettazione, di opzione e rinunzia dei concorrenti tutti, aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè l'art. 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi in epigrafe citati, i seguenti medici sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Di Luzio Ortenzio: L'Aquila (frazione Collebrincioni);
2) Conte Nunzio: Sulmona (1ª condotta);
3) Petrucci Umberto: Sulmona (2ª condotta);
4) Rizza Giovanni: Montereale (1ª condotta);
5) Marchionni Antonino: Avezzano (centro n. 2);
6) Lattanzio Francescantonio: Poggio Picenze, Barisciano frazioni;
6) De Luca Germano: Tagliacozzo (1ª condotta);
8) Marini Antonio: Scurcola Marsicana e frazione Cappelle;
9) Mariani Vincenzo: Celano (1ª condotta);
10) Raffaele Cesare Berardo: S. Vincenzo Valle Roveto;
11) Pelini Francesco: Pacentro;
12) Caruso Antonio Carmelo: Prezza;
13) Raffaele Francesco: Ortucchio;
14) Genova Domenico: Villalago;
15) Di Ponzio Angelantonio: Ocre;
16) Pandolfi Ennio: S. Benedetto in Perillis-Collepietro (consorzio).

Le condotte mediche di: Cansano Morino (frazione Rendinara) Rocca Pia Campotosto Corfinio Montereale (3ª condotta Ville di Fano) Rivisondoli Prata d'Ansidonia Campo di Giove Villavallelonga Secinaro Cocullo, di cui al bando in premesse, restano vacanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 16 marzo 1972

Il medico provinciale: LANCETTA

(4850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 105614 del 15 febbraio 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona;

Visto il proprio decreto n. 106065 in data 29 novembre 1971 concernente l'ammissione al concorso dei candidati che ne avevano fatta domanda e che avevano i requisiti necessari;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, costituita con deliberazione della giunta municipale di Verona n. 4066 del 9 novembre 1971;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa D'Aprile Maria Grazia, unica concorrente presentatasi alla commissione di esame del concorso nelle premesse specificato viene dichiarata idonea avendo riportato punti 129,71 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 16 marzo 1972

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105614 del 15 febbraio 1971 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona;
Visto il decreto del medico provinciale n. 100800 del 16 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso citato;
Visti gli articoli 60 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa D'Aprile Maria Grazia, nata a Bologna il 24 maggio 1935, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico scolastico capo divisione presso il comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 18 marzo 1972

Il medico provinciale: FACCHINI

(4854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15433 del 30 maggio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;
Visto il successivo decreto n. 27002 del 23 settembre 1970 che apportava modifiche al bando di cui sopra;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 27007 del 29 settembre 1970 modificato con successivi decreti numeri 11612 e 24471 rispettivamente del 24 aprile 1971 e 28 ottobre 1971;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968:

1. Leonardi Luigi	punti 176,641	su 300
2. Caruso Elio	» 150,172	»
3. Mazzaccara Giuseppe	» 147,020	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 13 marzo 1972

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6780 del 13 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1968;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Leonardi Luigi, nato a Portici il 16 luglio 1930, risultato idoneo al primo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Portici.
Il suddetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.
La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 13 marzo 1972

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6780 del 13 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Caruso Elio, nato a Napoli il 13 giugno 1925, risultato idoneo al secondo posto nella graduatoria del concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Casoria.
Il suddetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.
La nomina suddetta è fatta, in via di esperimento, per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 13 marzo 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(4849)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1521/71 del 1° marzo 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 9549/71 del 16 ottobre 1971, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

1.	Guallini Luigi	punti 78,677
2.	Parisio Giuseppe	» 66,010
3.	Moro Stefano	» 65,695
4.	Mortarino Francesco	» 64,781
5.	Griffini Erminio	» 64,147
6.	Mattavelli Francesco	» 62,866
7.	Leonardi Vittorio	» 62,535
8.	Noli Camillo	» 59,500
9.	Gandolfi Riccardo	» 59,000
10.	Fabris Guglielmo	» 58,000
11.	Zuffada Sante	» 57,500
12.	Maffezzoli Giorgio	» 57,000
13.	Sampieri Giuseppe	» 56,666
14.	Galbiati Francesco	» 56,500
15.	Covri Bruno	» 55,500
16.	Campagnoli Mario, nato il 10 giugno 1935	» 55,000
17.	Policarpo Francesco, nato il 30 maggio 1938	» 55,000
18.	Primicerio Umberto	» 54,500
19.	Finazzi Mario	» 54,000
20.	Fiocchi Egidio, nato il 29 settembre 1920	» 53,500
21.	Banderali Giancarlo, nato il 16 marzo 1944	» 53,500
22.	Rasori Paolo, nato il 21 ottobre 1946	» 53,500
23.	Tagliabue Valentino, nato il 13 giugno 1936	» 53,000
24.	Castelli Guido, nato il 23 febbraio 1945	» 53,000
25.	Sangalli Luigi, nato il 10 maggio 1940	» 52,500
26.	Mascherpa Carlo, nato il 29 agosto 1943	» 52,500
27.	Rosa Mario, nato il 30 agosto 1944	» 52,500
28.	Baboni Giancarlo	» 52,000
29.	Zanetti Eugenio	» 51,500
30.	Mainetti Francesco	» 51,000
31.	Peveri Franco	» 50,500
32.	Montanari Cesare	punti 50,000
33.	Molla Lucio	» 49,500
34.	Falsina Giovanni	» 49,000
35.	Ventura Stefano	» 48,500
36.	Ronco Mario	» 48,000
37.	Civardi Luigi	» 47,500
38.	Cerutti Materno	» 47,000
39.	Barbini Emanuele	» 46,500
40.	Vaccarini Paolo	» 46,000
41.	Granelli Guido	» 45,500
42.	Sacchi Rino	» 45,400
43.	Chiesa Fabio	» 45,000
44.	Calcinardi Cesare	» 44,500
45.	Buldrini Luigi	» 43,500
46.	Bertoni Ferruccio	» 43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione lombarda, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 1° marzo 1972

Il veterinario provinciale: MARAZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3460/72 in data 1° marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1521/71 del 1° marzo 1971, per quattro posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Guallini Luigi: comune di Voghera (condotta unica);

Parisio Giuseppe: consorzio veterinario di Godiasco Cecima Montesegale Ponte Nizza Rocca Susella;

Moro Stefano: consorzio veterinario di Lomello Galliavola Semiana Vellezzo L. Villa Biscossi;

Mortarino Francesco: consorzio veterinario di Sartirana Breme Valle Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione lombarda, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 1° marzo 1972

Il veterinario provinciale: MARAZZA

(4852)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.